



Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Susan Mossi
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Rag. Elisabetta Sporchia
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Eleonora Barca
Dott. Luca Brevi
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Daniel Vanoli

Circolare n. 35 del 28/09/2023

Oggetto: Limite di esenzione di euro 3.000 per i fringe benefits ai dipendenti con figli, i chiarimenti dell'Agencia delle Entrate

A seguito delle disposizioni introdotte dall'art. 40, primo comma, del Decreto Legge 48/2023, c.d. *Decreto Lavoro*, che ha previsto, limitatamente al periodo d'imposta 2023, l'innalzamento della soglia di non imponibilità dei fringe benefits, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del TUIR, da euro 258,23 ad euro 3.000, *esclusivamente* per i dipendenti che hanno figli fiscalmente a carico, l'Agencia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 23/E del 1° agosto 2023 contenente importanti chiarimenti in merito.

Potenziali beneficiari

L'Agencia ha chiarito che possono beneficiare dell'agevolazione fiscale, oltre ai lavoratori dipendenti, anche i percettori di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente.

In riferimento al requisito riguardante la presenza di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2 del TUIR, si considerano figli fiscalmente a carico quelli di età:

- non superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non eccedente euro 4.000,00;
- superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51.

La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno, pertanto trattandosi di agevolazione spettante per il solo anno 2023, la verifica dovrà essere effettuata al 31 dicembre 2023.

È stato inoltre specificato che, la soglia di non imponibilità di euro 3.000 non deve essere riproporzionata in funzione della divisione del carico fiscale tra i due genitori, pertanto, essa potrà essere riconosciuta in misura intera ad ogni genitore, anche in presenza di un solo figlio, purché quest'ultimo sia fiscalmente a carico di entrambi.

L'Agenzia conferma che, per i lavoratori dipendenti che non hanno figli fiscalmente a carico, continua a trovare applicazione la disciplina generale fissata dal comma 3, art. 51 del TUIR che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per i beni e servizi ricevuti dal datore di lavoro, se di valore non eccedente la soglia annua di euro 258,23, senza la possibilità di includere le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.

L'erogazione dei fringe benefits, nonché le somme per il pagamento delle utenze domestiche in relazione ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.

Oggetto dell'agevolazione

Sono ricompresi nella soglia di euro 3.000:

- beni e servizi erogati ai dipendenti dai datori di lavoro, quali ad esempio: buoni acquisto, buoni carburante, autovettura aziendale ad uso privato;
- somme versate o rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Adempimenti

È condizione necessaria, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale, che i dipendenti interessati presentino un'autodichiarazione attestante il diritto all'aumento della soglia di esenzione, riportando il codice fiscale dei figli a carico.

È necessario conservare la documentazione, anche firmata digitalmente, comprovante l'avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

In mancanza della dichiarazione del lavoratore dipendente l'agevolazione non è applicabile.

Il lavoratore è, altresì, tenuto a comunicare tempestivamente il venir meno dei presupposti per il riconoscimento del beneficio (ad esempio nel caso in cui i figli hanno, successivamente alla presentazione della dichiarazione, conseguito redditi di ammontare superiore ai limiti normativamente previsti per essere considerati fiscalmente a carico nell'anno 2023).

Inoltre, i datori di lavoro che intendono riconoscere tale beneficio ai propri lavoratori, devono procedere all'effettuazione dell'informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, RSU, se presenti in azienda.

Tuttavia, viene anche chiarito che il beneficio, poiché riguarda l'intero periodo d'imposta 2023, può essere riconosciuto anche prima che si provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d'imposta.

Ai fini della verifica del rispetto della soglia di esenzione, il sostituto dovrà considerare le somme e i valori erogati sin dall'inizio del periodo di imposta 2023.



Il superamento delle soglie di non imponibilità, oppure qualora il figlio non risultasse fiscalmente a carico al termine dell'anno, determina il venir meno dei presupposti per il riconoscimento del beneficio, con il conseguente assoggettamento fiscale e contributivo delle intere somme corrisposte a titolo di fringe benefits. In tal caso il datore di lavoro provvederà a recuperare il beneficio nei periodi paga successivi a quello nel quale sono venuti meno i requisiti o, in ogni caso, entro i termini delle operazioni di conguaglio di fine anno, o di fine rapporto, in caso di cessazione nel periodo d'imposta 2023.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati